



Registro Decisioni: 2222/2008

Registro Ricorsi: 415/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce,
composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli

Presidente

Luigi Viola

Consigliere relatore

Carlo Dibello

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 415/2007 proposto dai Sigg. Antonio De Leo, Lidia Anna Labradoro, Pietro Molfetta e Cosimo Caragli, rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Durano, come da mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pellegrino

contro

-il Comune di Mesagne, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo e presupposta delibera di G.M., dall'Avv. Anna Luisa Valente, elettivamente domiciliato in Lecce, via Leopardi n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonio Palma;

-la Provincia di Brindisi, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo e

presupposta delibera di G.P., dall'Avv. Mariangela Carulli, elettivamente domiciliata in Lecce, via G. De Giorgi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Angelo Caniglia;

-la Sig.ra Lucia Greco, non costituita in giudizio

per l'annullamento

della deliberazione 22 dicembre 2006 n. 50 del Consiglio comunale di Mesagne, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28 dicembre 2006, avente ad oggetto l'approvazione in variante urbanistica del progetto di costruzione di una strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne tra la S.P. n. 45 (Mesagne-Latiano) e la S.P. n. 81 (Mesagne-Tuturano), 2°, 3° e 4° lotto secondo il tracciato già approvato dalla Provincia di Brindisi in linea tecnica con la delibera G.P. 4 ottobre 2006 n. 229; nonché di tutti gli atti del procedimento sfociati nell'approvazione della variante ed in particolare:

-della delibera C.C. Mesagne 31 ottobre 2006 n. 39 di adozione della relativa variante urbanistica;

- della delibera C.C. Mesagne 22 dicembre 2006 n. 49 avente ad oggetto il rigetto delle osservazioni presentate da alcuni dei ricorrenti;

-ove occorra, del progetto approvato dalla Provincia di Brindisi in linea tecnica con la delibera G.P. 4 ottobre 2006 n. 229;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 18 giugno 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Durano per i ricorrenti,

l'Avv. Valente per il Comune di Mesagne e l'Avv. Mariangela Carulli per la Provincia di Brindisi;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con delibera 26 gennaio 1996, il Consiglio Provinciale di Brindisi approvava il progetto preliminare per la realizzazione di una strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne; il progetto era successivamente più volte modificato, a seguito di diverse evenienze (approvazione del Piano di assetto idrogeologico; ecc.).

Da ultimo, emergeva la necessità di modificare anche il 3° lotto dell'opera (quello che interessa le proprietà dei ricorrenti); in particolare, il Comune di Mesagne, nella conferenza di servizi tenutasi il 13.2.2006, chiedeva una modifica del circuito stradale che facesse rientrare all'interno della circonvallazione l'area del santuario della Divina Misericordia.

Il nuovo progetto era approvato dalla Provincia di Brindisi, in linea tecnica, con la delibera G.P. 4 ottobre 2006 n. 229; con successive deliberazioni, il Consiglio Comunale di Mesagne procedeva all'adozione della relativa variante urbanistica (delib. C.C. 31 ottobre 2006 n. 39), al rigetto delle osservazioni presentate da alcuni dei ricorrenti (delib. C.C. 22 dicembre 2006 n. 49) ed all'approvazione definitiva della variante urbanistica (delib. C.C. 22 dicembre 2006 n. 50); alla discussione e votazione di tutte le deliberazioni sopra richiamate partecipava il Consigliere comunale Sig. Lucia Greco, proprietaria di una villa ubicata sul vecchio tracciato della circonvallazione di Mesagne, modificato con le deliberazioni sopra richiamate.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti (proprietari di terreni incisi dalla realizzazione della circonvallazione, secondo il nuovo tracciato) per: 1) violazione art. 78 del d.lgs. 267 del 2000 e dell'art. 97 della Costituzione, violazione dell'obbligo di astenersi e del dovere di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9 della l.r. n. 3/2005 e dell'art. 11 del d.p.r. n. 327 del 2001, violazione del giusto procedimento in relazione alla partecipazione dei soggetti interessati; 3) violazione dell'art. 5.03, punto n. 1 del PUTT/Paesaggio della Regione Puglia, difetto di istruttoria; 4) eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa, sviamento.

Si costituivano il Comune di Mesagne e l'Amministrazione provinciale di Brindisi, controdeducendo sul merito del ricorso e sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva ed interesse e di irricevibilità per tardività del ricorso.

All'udienza del 18 giugno 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione deve rilevare l'assoluta infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Mesagne e dall'Amministrazione provinciale di Brindisi.

Per quello che riguarda l'inammissibilità per presunto difetto di legittimazione attiva ed interesse, è sufficiente rilevare come la qualità di proprietari di immobili incisi dalla realizzazione del nuovo tracciato dell'opera approvato con le deliberazioni impuginate dei ricorrenti sia definitivamente provata dal deposito in giudizio delle comunicazioni di

inizio del procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione dell'opera in esecuzione del <<vincolo preordinato all'esproprio....apposto dal Comune di Mesagne con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 22.12.2006>> (comunicazioni 18 gennaio 2008 della Provincia di Brindisi-Servizio pianificazione territoriale, viabilità e trasporti); non si vede, pertanto, come il Comune di Mesagne e la Provincia di Brindisi possano negare una circostanza (l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio anche sui terreni di proprietà dei ricorrenti) che è inconfutabilmente dimostrata dallo stesso avvio del procedimento espropriativo.

L'approvazione del nuovo tracciato della circonvallazione di Mesagne operata dalla Provincia di Brindisi con la delibera G.P. 4 ottobre 2006 n. 229 è poi solo un'approvazione <<in linea tecnica>> e, quindi, è stata impugnata dai ricorrenti solo *ad abundantiam*, non assumendo efficacia direttamente lesiva degli interessi difesi in giudizio, relativi all'assetto urbanistico dell'area e all'approsizione illegittima del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili di proprietà.

A prescindere da ogni considerazione relativa alla necessità di notificare la delib. C.C. Mesagne 22 dicembre 2006 n. 50 ai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'esproprio, la tempestività del ricorso deriva pianamente dall'applicazione alla fattispecie dei principi affermati da Corte cost. 28 aprile 2004 n. 132 (che ha esplicitamente affermato che le <<norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate nel senso che "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario">>); nel caso di specie, l'atto impugnato è stato pubblicato all'albo pretorio fino al 12 gennaio 2007

(quindici giorni dal 28 dicembre 2006) ed il ricorso è stato consegnato all'Assistente UNEP per la notifica in data 12 marzo 2007, quando ancora non era decorso il termine di decadenza di sessanta giorni.

In applicazione di pacifico orientamento giurisprudenziale, le deliberazioni C.C. Mesagne 31 ottobre 2006 n. 39 (di adozione della variante urbanistica) e 22 dicembre 2006 n. 49 (avente ad oggetto il rigetto delle osservazioni presentate da alcuni dei ricorrenti) sono poi state correttamente impugnate come atti presupposti alla delibera di definitiva approvazione della variante urbanistica e, quindi, nel termine di decadenza previsto per l'impugnazione dell'atto finale del procedimento di pianificazione urbanistica.

Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La previsione dell'art. 78, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 impone, infatti, agli amministratori pubblici (da individuarsi, ai sensi dell'art. 77, 2° comma del d.lgs. 267 del 2000, nei sindaci, anche metropolitani, nei presidenti delle province, nei consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, nei componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, nei presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, nei presidenti, nei consiglieri e assessori delle Comunità montane, nei componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché nei componenti degli organi di decentramento) l'obbligo di «astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se

non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado>>.

La giurisprudenza ha poi esattamente affermato come la rilevanza della violazione dell'obbligo di astensione non sia esclusa dalla cd. prova di resistenza; l'obbligo di astensione previsto dall'art. 78, 2° comma d.lgs. 267 del 2000 comporta, infatti, per l'amministratore pubblico facente parte di organo collegiale comunale, l'obbligo di astensione dalla partecipazione e dalla discussione di una determinata problematica e non dalla sola deliberazione relativa (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27 giugno 2005 n. 2391; T.A.R. Abruzzo Pescara, 13 febbraio 2004 n. 208; T.A.R. Puglia Lecce sez. III 22 febbraio 2007 n. 626).

Nel caso di specie, le deliberazioni del Consiglio comunale di Mesagne impugnate dai ricorrenti sono state approvate in chiara violazione dell'art. 78, 2° comma del d.lgs. 267 del 2000, avendo partecipato alla discussione e deliberazione degli atti impugnati il Consigliere comunale Sig.ra Lucia Greco, proprietaria di una villa ubicata sul vecchio tracciato della circonvallazione di Mesagne, modificato con gli atti impugnati; nella vicenda concreta, è quindi evidentemente presente quella <<correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore>> che importa l'applicabilità dell'obbligo di astensione anche agli atti di pianificazione urbanistica, ai sensi della citata previsione dell'art. 78, 2° comma del d.lgs. 267 del 2000.

Anche il terzo motivo di ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.

Del tutto esattamente, parte ricorrente rileva infatti come, per effetto della lettura coordinata delle previsioni degli artt. 5.03 punto 1 e 5.07 punto 3 delle N.T.A. al PUTT/Paesaggio della Regione Puglia, l'autorizzazione paesaggistica in deroga della Giunta Regionale dovesse essere acquisita prima dell'approvazione della variante e previo accertamento della mancanza di altre alternative localizzative.

A questo proposito, nessuna consistenza può essere attribuita all'obiezione sollevata dall'Amministrazione comunale di Mesagne; la sottoposizione del progetto alla V.I.A. esplica, infatti, effetti completamente diversi dalle autorizzazioni previste dal PUTT/Paesaggio della Regione Puglia e non può essere considerata un surrogato dell'autorizzazione finalizzata alla tutela dei beni paesaggistici.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico del Comune di Mesagne e liquidate, in mancanza di nota spese, in € 3.000,00 (tremila); sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti della Provincia di Brindisi e della Sig.ra Lucia Greco.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento delle deliberazioni 31 ottobre 2006 n. 39 e 22 dicembre 2006 nn. 49 e 50 del Consiglio comunale di Mesagne.

Condanna il Comune di Mesagne alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di €3.000,00 (tremila) a titolo di spese di giudizio.

Compensa le spese di giudizio nei confronti della Provincia di Brindisi e della Sig.ra Lucia Greco.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 18 giugno 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Luigi Viola – Consigliere Estensore

Publicata mediante deposito
in Segreteria il 17 luglio 2008